

ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA

(art. 2 Legge 476/1984, come modificato e integrato dall'art. 52, comma 57, della Legge 448/2001, dall'art. 19, comma 3, della Legge 240/10 e dall'art. 5 del D.Lgs 119/2011 - art. 52 CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie 2016-2018)

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono essere collocati a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per motivi di studio senza assegni, per tutta la durata del corso.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 476/1984 in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa o rinuncia alla stessa, il dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. In tal caso qualora, dopo il conseguimento del dottorato, il rapporto di lavoro cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Non hanno diritto all'aspettativa i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando dell'aspettativa.

Il dipendente pubblico che cessa dal dottorato riassume immediatamente servizio presso la struttura di assegnazione.

Si ricorda che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Ai fini della fruizione dell'aspettativa è necessario presentare una specifica istanza mediante compilazione del modulo in allegato.

Antonella Pellegrino